

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-200	del 22/03/2012
Oggetto	Adesione alla convenzione "Carta in risme 3" stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER con Altercoop coop. soc. di Bologna	
Proposta	n. PDTD-2012-194 del 20/03/2012	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 22 (ventidue) marzo 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott. Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Adesione alla convenzione “Carta in risme 3” stipulata dall’Agenzia INTERCENT-ER con ALTERCOOP coop. sociale di Bologna.

RICHIAMATA:

- la DDG n. 85 del 22.12.11 recante: “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012”;
- la DDG n. 86 del 22.12.2011 recante: “Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l’esercizio 2012”;
- la determina n. 827 del 23.12.2011 della Direzione Amministrativa. “Assegnazione budget esercizio 2012 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la DDG n. 26 del 15.02.2012 recante: “Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2012 della Direzione Amministrativa”;
- la L.R. n. 28 del 2007, "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" ed in particolare l’ art. 3 “Sistema regionale di acquisto”;
- la determina n. 4 del 2008 dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, con cui Arpa ha aderito alla convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di cancelleria e di carta in risme;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “INTERCENT-ER” costituita ai sensi della soprarichiamata legge, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una gara per l’affidamento della fornitura di cancelleria e carta in risme, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 04.08.2011;
- che ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Bologna, Via del Fonditore 16, P.IVA 2469810374, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, per i seguenti lotti:
 - LOTTO 2 – Fornitura di carta - Area Est per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara – CIG 311449743A;
 - LOTTO 4 – Fornitura di carta - Area Ovest per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – CIG 31145564EA;
- che in data 22.02.2012, la ditta Aggiudicataria ha sottoscritto con l’Agenzia INTERCENT-ER apposita convenzione, allegata al presente atto sub A);
- che i termini della fornitura sono altresì descritti nel Capitolato tecnico, allegato sub B);
- che le Agenzie regionali devono utilizzare la suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della l. r. 11/2004 cit., mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura generati dal sito, da firmarsi digitalmente;

- che non sono attualmente disponibili per il medesimo oggetto per il territorio dell'Emilia Romagna convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388;
- che la fornitura si inserisce nell'ambito delle iniziative in materia di Green Public Procurement, in quanto comprende:
 - prodotti con marchio ECOLABEL e DER BLAUE ENGEL;
 - fornitura di carta riciclata;
 - fornitura di carta naturale senza utilizzo, nella procedura di sbiancamento, di ossido o biossido di cloro;
 - uso di imballaggi secondari in carta o cartone costituiti da materiale riciclato, di pallet ecologici e di automezzi a ridotto impatto ambientale.

CONSIDERATO:

- che è stato raccolto da parte dell'Area Acquisizione beni e servizi il fabbisogno espresso dai Nodi riferito al consumo presunto di carta in risme per un periodo biennale stimato in euro 43.417,00 (IVA esclusa);
- che data l'organizzazione a rete di Arpa si ravvisa l'opportunità che l'Area Acquisizione Beni e Servizi per la Direzione Generale, la Direzione tecnica, ogni Sezione Provinciale e ogni Struttura Tematica, qualificate come Punti Ordinanti del sistema Intercent-ER, provvedano - sulla base delle proprie esigenze e delle risorse disponibili - ad emettere il proprio Ordinativo di fornitura che darà origine ad un contratto biennale, con decorrenza dalla data dell'Ordinativo di fornitura;
- che ciascun Nodo dovrà provvedere periodicamente sulla base delle proprie esigenze ad emettere le Richieste di consegna, nel rispetto dei quantitativi minimi fissati in convenzione, ed a liquidare le corrispondenti fatture;

RILEVATO

- che relativamente all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura non sono stati riscontrati i suddetti rischi, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che in ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere stimato il consumo biennale presunto di:

CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN RISME

CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN RISME

- che per ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere previsto un Responsabile del procedimento, che assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare l'adesione alla suddetta convenzione per la fornitura di carta in risme stipulata dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER e ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 11/2004, allegata alla presente determina sub A), alle condizioni di cui al Capitolato tecnico allegato sub B) ed ai prezzi riepilogati sub C);
- di demandare all'Area Acquisizione Beni e Servizi per la Direzione Generale, alla Direzione tecnica, a ciascuna Sezione Provinciale e Struttura Tematica l'emissione del proprio ordinativo di fornitura, riferito ad un fabbisogno biennale, per il Lotto territoriale relativo alla provincia in cui ha sede ciascuna Struttura;
- di nominare Responsabile del procedimento con riferimento al presente atto ed all'Ordinativo di Fornitura relativo alla Direzione generale di Arpa la d.ssa Elena Bortolotti;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, la quale ha espresso il parere di regolarità amministrativa relativo al presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 95/2009, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani.

DETERMINA

1. di approvare l'adesione, per i motivi in premessa, esposti alla convenzione "Carta in risme 3", stipulata, in data 22.02.2012, da INTERCENT-ER con ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Bologna, Via del Fonditore 16, P.IVA 2469810374, per la fornitura di carta in risme per i Nodi di Arpa e la Direzione Generale, suddivisa nei seguenti lotti:
 - LOTTO 2 – Area Est per le province di Bologna, Forli-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara
 - LOTTO 4 – Area Ovest per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

2. di allegare al presente atto la convenzione, il capitolato tecnico e il riepilogo dei prezzi, rispettivamente sub A), B) e C), quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che - in relazione all'organizzazione a rete dell'Agenzia ed alle competenze derivanti dagli atti di programmazione contrattuale e di assegnazione del budget annuale - la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi per la Direzione Generale, la Direzione tecnica, ogni Sezione Provinciale e ogni Struttura Tematica, qualificate come Punti Ordinanti del sistema Intercent-ER, dovranno provvedere all'emissione di un Ordinativo di Fornitura, nel quale dovrà indicarsi il quantitativo presunto biennale di carta in risme, per le seguenti tipologie:

CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN RISME

4. di dare atto che da ciascun Ordinativo di Fornitura avrà origine un contratto di durata biennale, per il quale sarà Responsabile del procedimento il Direttore di Nodo titolare di budget ovvero altro soggetto dallo stesso individuato;
5. di nominare Responsabile del procedimento per quanto riguarda l'Ordinativo di fornitura della Direzione generale la d.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi;
6. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che i costi connessi al presente provvedimento, stimati in complessivi euro 52.534,57 (IVA inclusa), aventi natura di "Cancelleria e stampati", deriveranno dalle Richieste di consegna che nell'arco di validità biennale degli Ordinativi di fornitura verranno emesse sulla base delle specifiche esigenze, e posti a carico del budget annuale e del conto economico preventivo pluriennale di competenza, con riferimento ai Centri di Responsabilità "Area Acquisizione Beni e Servizi", "Direzione tecnica", delle Sezioni Provinciali e delle Strutture Tematiche, che provvederanno altresì alla liquidazione delle corrispondenti fatture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI CARTA 3
LOTTO 2 AREA EST (CIG 311449743A) e
LOTTO 4 AREA OVEST (CIG 31145564EA)

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Altercoop coop. sociale, sede legale in Bologna, via Del Fonditore n.16, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02469810374, codice fiscale n. 02469810374 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Del Fonditore n.16 in persona del Presidente, Elisabetta Calari (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l' Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i per l'affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 4 agosto 2011;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2 e 4 della fornitura di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**) nei quali saranno indicati gli importi presunti relativi alla fornitura biennale;

e) che, per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni e/o Enti emetteranno Richieste di Consegna (**i.e ordini**), nelle quali specificheranno di volta in volta le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

h) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l' Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Amministrazioni:** le Amministrazioni e/o Enti contraenti presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna presso le quali il Fornitore si impegna a consegnare i beni e a prestare i servizi richiesti;
- b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Richiesta di consegna (i.e. ordini)** nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna;
- f) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://www.intercent.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

2. L'erogazione della fornitura e dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
 4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di *Carta in risme* di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i prodotti del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ed nell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'**importo massimo spendibile, per il Lotto 2 pari ad Euro 5.044.182,53, IVA esclusa e per il Lotto 4 pari ad Euro 2.735.612,53, IVA esclusa.**
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. L' Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni e le successive richieste di consegna inviate dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Altercoop coop. sociale, Via Del Fonditore n. 16 – 40138 Bologna, telefono n. 051/532272
ovvero mediante fax al numero 051/538750.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni emetteranno delle richieste di consegna in cui verranno specificate le quantità da consegnare, le modalità di consegna (risme o pallet) e l'indirizzo/i di consegna dei prodotti. Le richieste di consegna saranno inviate e/o trasmesse a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. L'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più beni non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
7. Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle Richieste di consegna per una quantità minima di 100 risme per i formati A4 naturale e riciclata, e 50 risme per il formato A3 solo se tale quantitativo è abbinato ad un ordine di carta in formato A4 uguale o superiore a 100 risme. Nel caso della consegna della carta in pallet, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle Richieste di consegna per una quantità minima di un pallet/bancale per ciascun formato.
8. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'avvenuta ricezione della richiesta di consegna direttamente all'Amministrazione entro un giorno lavorativo ed a comunicare contestualmente la data prevista per la consegna dei prodotti.

9. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
10. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte dei prodotti, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro un giorno lavorativo dalla Richiesta di consegna. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla richiesta di consegna.
11. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei prodotti, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Agenzia nonché alle Amministrazioni con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Le singole prestazioni richieste dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata corrispondente a 24 mesi.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a imprese diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle successive richieste di consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Resta espressamente inteso che l'Agenda può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
12. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nelle Richieste di Consegna stesse.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni accessorio necessario al suo funzionamento oltre che di ogni onere relativo al trasporto, facchinaggio, smaltimento imballi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
1. Il Fornitore deve effettuare la consegna dei beni oggetto del contratto in risme o in pallet, in porto franco al piano, o al magazzino, dell'Amministrazione, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico o se del caso migliorativi come da offerta tecnica ed in particolare pari a gg__4__ dalla data di ricezione della richiesta per la consegna standard di carta espressa in risme, nel rispetto della quantità minima ordinabile; pari a gg __3__ dalla data di ricezione della richiesta, per la consegna urgente di carta espressa in risme, nel rispetto della quantità minima ordinabile; pari a gg__12__ dalla data di ricezione della richiesta, per la consegna standard di carta espressa in pallet/bancali, nel rispetto della quantità minima ordinabile; pari a gg __9__ dalla data di ricezione della richiesta, per la consegna urgente di carta espressa in pallet/bancali, nel rispetto della quantità minima ordinabile esattamente nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, pena l'applicazione delle penali.
3. Nel caso di indisponibilità temporanea dovuta a rotture di stock le Richieste di Consegna pervenute nei 10 giorni lavorativi successivi alla "data di rottura di stock" dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne della carta in risme; non superiore al termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne della carta in pallet. Nei **10 giorni lavorativi** successivi alla "data di rottura di stock", non potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni il servizio di consegna urgente. Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea dei prodotti per rottura di stock non più di una volta per ciascun trimestre, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di Fornitura. Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea dei

prodotti per rottura di stock non verranno tenute in considerazione e, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna, verranno applicate le penali per mancato rispetto dei tempi di consegna.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data della richiesta, data di consegna, luogo di consegna, codifica dei prodotti consegnati, descrizione (codice articolo/nome commerciale/tipologia di consegna) e quantità dei beni consegnati (risme/pallet), la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei prodotti ai fini della verifica dell'utilizzo del veicolo verde, se offerto in sede di gara.
5. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
6. La firma all'atto del ricevimento della merce indica quindi la mera attestazione della consegna del materiale e non l'accettazione.
7. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.
8. In caso di mancata rispondenza in termini quantitativi (merce in eccesso) e/o qualitativi (prodotti non conformi) il ritiro e/o la sostituzione degli stessi dovranno essere effettuati senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
9. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni solari, pena applicazione delle penali di cui alla Convenzione.
10. Se entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata l'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto dalla concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo Penali.

13. All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, da parte del personale dell'Agenzia, o da terzi da essa incaricati, e/o dal personale delle Amministrazioni, campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli di conformità con i campioni depositati e con le specifiche indicate dai Capitolati Tecnici. Tali verifiche verranno effettuate a campione, prelevando in contraddittorio con il Fornitore – o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei Prodotti - al momento della consegna, un campione degli stessi.

Articolo 12 - Servizi accessori

Oltre alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nella fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:

- **Trasmissione catalogo prodotti informatizzato:** il Fornitore al fine di presentare i prodotti sul sito dell'Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti entro 10 giorni dalla richiesta dell'Agenzia, si impegna a fornire le seguenti informazioni:
 - Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
 - Schede tecniche necessariamente su supporto informatico di tutti i prodotti offerti;
 - Segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale vengono comunicate dall'Agenzia.

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:

- verificare i termini contrattuali;
- verificare i prezzi di aggiudicazione dei prodotti offerti in sede di gara per ogni singolo Lotto;
- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare (risme/pallet), con relativo importo complessivo;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta a.r. (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
 - monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.
- **Servizio di reportistica:** il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Agenzia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa, a predisporre e trasmettere, via web o via posta, un flusso informativo, contenente al minimo le seguenti informazioni per ciascun Lotto:
 - note di sintesi di ciascun Ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna e degli importi, per ogni singolo prodotto e complessivamente;

-
- note di sintesi di ciascuna richiesta di consegna (con riferimento al numero del relativo Ordinativo di Fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli importi relativi, per ogni singolo prodotto e complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi rimanenti a valere sul relativo Ordinativo di Fornitura, per ogni singolo prodotto e complessivamente.
- **Call Center:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail nel rispetto delle indicazioni definite nel Capitolato tecnico, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
 - giorni festivi;
 - giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
 - seconda e terza settimana di agosto.

Le **Amministrazioni** potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione e invio dell'Ordinativo di Fornitura e delle Richieste di Consegna;
- richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- inoltrare i reclami.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura, la cui esecuzione avviene mediante l'emissione di Richieste di Consegna che riportano di volta in volta le quantità richieste, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari (al netto dell'IVA) dei prodotti riferiti all'offerta e nello specifico:

Lotto 2:

1	CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80	IN RISME	RISMA	€2,30
2	CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80	IN PALLET	RISMA	€2,30
3	CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80	IN RISME	RISMA	€3,05
4	CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80	IN PALLET	RISMA	€3,05
5	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80	IN RISME	RISMA	€2,35
6	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80	IN PALLET	RISMA	€2,35
7	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80	IN RISME	RISMA	€3,05
8	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80	IN PALLET	RISMA	€3,05

Lotto 4

1	CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80	IN RISME	RISMA	€2,26
---	-------------------------------	----------	-------	-------

2	CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80	IN PALLET	RISMA	€2,28
3	CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80	IN RISME	RISMA	€3,05
4	CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80	IN PALLET	RISMA	€3,05
5	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80	IN RISME	RISMA	€2,30
6	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80	IN PALLET	RISMA	€2,30
7	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80	IN RISME	RISMA	€3,05
8	CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80	IN PALLET	RISMA	€3,05

2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi offerti potranno essere aggiornati per tutta la durata della Convenzione con cadenza trimestrale, a partire dal terzo trimestre successivo alla data di stipula della convenzione stessa. Al fine di consentire il riallineamento dei prezzi, sulla base dell'indice medio dei prezzi all'ingrosso per risme di carta di formato UNI A4 (di tipo "B" e di tipo "riciclato"), rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano, il Fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro i 15 giorni precedenti l'entrata in vigore della possibile variazione dei prezzi, la variazione avvenuta dei suddetti indici. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa. L'Agenzia, previa l'effettuazione delle verifiche ritenute necessarie, provvederà a darne immediata comunicazione sul sito web nella sezione apposita. In particolare la formula da applicare per aggiornare i prezzi sia della carta naturale che di quella riciclata, allo scadere dei trimestri successivi è la seguente: $P_{t+1} = P_t + P_t * \Delta (\%)$. In dettaglio P_{t+1} è il nuovo prezzo aggiornato; P_t è il prezzo in vigore, $\Delta (\%) = (\bar{A}_{t+1} - \bar{A}_t) / \bar{A}_t$; \bar{A}_t si intende l'indice medio dei prezzi al tempo t (inteso come media del valore minimo e massimo); \bar{A}_{t+1} si intende l'indice medio dei prezzi al tempo t+1 (inteso come media del valore minimo e massimo).

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Strutture regionali effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Struttura contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale arrivo.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 010000017451, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 49, CINEUR/ L, A.B.I./ 03032, C.A.B./ 02410, /IBAN/cc IT 49 L 03032 02410 010000017451.

Oppure

Conto corrente n. 223201734168, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 56, CINEUR/ B, A.B.I./ 06385, C.A.B./ 02461, /IBAN/cc IT 56 B 06385 02461 223201734168.

Oppure

Conto corrente n. 000000006745, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 38, CINEUR/ F, A.B.I./ 05188, C.A.B./ 02400, /IBAN/cc IT 38 F 05188 02400 000000006745.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di

Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

10. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare su richiesta dell'Agenzia il meccanismo della fatturazione elettronica.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _ conto corrente n. 010000017451, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 49, CINEUR/ L, A.B.I./ 03032, C.A.B./ 02410, /IBAN/cc IT 49 L 03032 02410 010000017451.

Oppure

Conto corrente n. 223201734168, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 56, CINEUR/ B, A.B.I./ 06385, C.A.B./ 02461, /IBAN/cc IT 56 B 06385 02461 223201734168.

Oppure

Conto corrente n. 000000006745, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 38, CINEUR/ F, A.B.I./ 05188, C.A.B./ 02400, /IBAN/cc IT 38 F 05188 02400 000000006745.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 3, 4 e 10 e di quanto a corredo degli stessi, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione/ritiro di cui al precedente articolo 11, comma 9, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari al 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l'attivazione del Call Center, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Agenzia, applicano alla impresa le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio e/o la fornitura dei materiale di consumo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso di inadempienze relative all'utilizzo di pallet ecologici e/o di veicoli verdi l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari al 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto della consegna in cui è stata riscontrata l'inadempienza.
6. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 12, "Servizio di reportistica", l'Agenzia applica al Fornitore una penale di Euro 50,00 sino ad un massimo dell'1 per mille del valore della Convenzione sottoscritta.
7. Nel caso in cui il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 relativamente ad una o più tipologie di reclamo di cui al Capitolato tecnico, ovvero uguale o superiore a n. 3 della medesima tipologia di reclamo, l'Agenzia potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,1% sul valore della Convenzione, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare all'impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; l'impresa prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare all'impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della

Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Campionatura

1. La campionatura presentata in sede di gara rimane presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti in esecuzione degli Ordinativi, e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce, una cauzione definitiva in favore della Agenzia pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali). L'importo della cauzione è ridotta del 50% per il Fornitore in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovato da idonea documentazione. In caso di R.T.I. la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovata dalla relativa documentazione.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dall'Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali" hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della Agenzia a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente Articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 - Proprietà dei prodotti

0. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna e accettazione dei prodotti; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l' Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) qualora le singole Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 24 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 - Subappalto

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso

affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
4. Le Amministrazioni si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Stefano Gorrieri il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 3357023751, numero di fax 051 538750, indirizzo e-mail stefano.gorrieri@altercoop.it.

Articolo 30 - Evoluzione tecnica, fuori produzione, e/o casi di difficile reperibilità

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più tipologia di prodotti offerti in sede di gara, per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità" degli stessi, il Fornitore dovrà segnalare

formalmente all’Agenzia tale circostanza con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. Il Fornitore dovrà, inoltre, contestualmente indicare quali tipologie di prodotto aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle stesse condizioni economiche e fornire, per le opportune verifiche, idonea campionatura unitamente alla relativa documentazione.

3. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 31 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 32 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 33 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 35 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, li 22 febbraio 2012

AGENZIA

IL FORNITORE

La sottoscritta Elisabetta Calari, quale presidente della coop.sociale Altercoop e pertanto legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Campionatura), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Evoluzione tecnica, fuori produzione, e/o casi di difficile reperibilità), Articolo 31 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Rep. n. 1248

Certifico io sottoscritta Barbara Cevenini, nominata Ufficiale Rogante con atto 2295/2006, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S416942T);
- Elisabetta Calari, nata a Bologna, il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 1963 e residente a Bologna, in Via Matteotti, numero civico 36/2, (codice fiscale CLRLBT63R55A944C);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 22 febbraio 2012

CONVENZIONE “CARTA IN RISME 3” –**LOTTO 2 AREA EST** per le province di Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	CONF. MIN. VENDITA
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 2,30	300 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 2,30	5 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 2,35	300 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 2,35	5 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 3,05	150 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 3,05	5 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 3,05	150 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 3,05	5 RISME

LOTTO 4 AREA OVEST per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	CONF. MIN. VENDITA
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 2,28	300 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A4 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 2,26	5 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 2,30	300 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 2,30	5 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 3,05	150 RISME
CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A3 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 3,05	5 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN PALLET	RISMA	€ 3,05	150 RISME
CARTA BIANCA FORMATO A3 gr 80 IN RISME	RISMA	€ 3,05	5 RISME

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E CARTA IN RISME 3**

**ALLEGATO 6
CAPITOLATO TECNICO**

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELLA GARA.....	1
2.	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	1
2.1	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOTTO 1 E LOTTO 3 CANCELLERIA.....	2
2.2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOTTO 2 E LOTTO 4 CARTA NATURALE E RICICLATA.....	3
3.	CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO.....	5
4.	SERVIZI CONNESSI.....	6
5.	SERVIZIO DI CONSEGNA.....	6
5.1	LOTTO 1 E 3 CANCELLERIA.....	7
5.2	LOTTO 2 E 4 CARTA.....	7
5.3	CONDIZIONI GENERALI DI CONSEGNA.....	8
5.4	CONSEGNA CON “PALLET ECOLOGICI”.....	10
5.5	IMBALLAGGI CON CARTONE RICICLATO.....	10
5.6	CONSEGNA CON “VEICOLI VERDI”.....	10
5.7	INDISPONIBILITÀ PER ROTTURA DI STOCK.....	11
6.	GESTIONE RESI.....	11
7.	SERVIZIO DI CALL CENTER.....	12
8.	GESTIONE DEI RECLAMI.....	13
9.	TRASMISSIONE CATALOGO/ELENCO INFORMATIZZATO DEI PRODOTTI.....	14
10.	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	15
11.	EVOLUZIONE TECNICA, FUORI PRODUZIONE E/O CASI DI DIFFICILE REPERIBILITÀ.....	15
12.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	16
13.	VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI.....	16
14.	VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI.....	17
14.1	VERIFICHE SULL’UTILIZZO DEI “PALLET ECOLOGICI”.....	17
14.2	VERIFICHE SULL’UTILIZZO DEI “VEICOLI VERDI”.....	18
15.	PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI.....	18

1. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica (di seguito anche solo “prodotti”) e di carta in risme necessario a garantire il funzionamento degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e/o Enti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, nonché delle prestazioni dei servizi connessi.

Si precisa che le quantità indicate in ciascun Lotto, per ciascun prodotto, sono stime del fabbisogno dei beni nell’ambito dell’intera durata della Convenzione; tali quantità vengono, pertanto, fornite a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile (importo di aggiudicazione).

A seguire si definiscono per ciascun Lotto le caratteristiche minime dei prodotti richiesti e dei relativi servizi connessi.

Non sono ammesse variazioni alcuna, da parte del Fornitore, a quanto disposto nel presente Capitolato tecnico.

La fornitura deve intendersi comprensiva di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico.

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche richieste e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. Non sono ammesse variazioni da parte del fornitore.

Per ciascun lotto cui intende partecipare, l’impresa concorrente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando descrizioni e caratteristiche indicate (colore se indicato), offrendo sempre nella scelta **prodotti di qualità medio/alta**.

Per quanto riguarda i Lotti 1 e 3 Cancelleria nell’offerta tecnica, ai fini dell’assegnazione del punteggio tecnico come riportato nel Disciplinare, l’impresa concorrente potrà offrire prodotti ecologici in sostituzione di quelli richiesti (non ecologici), ad esclusione di quelli ecologici già inseriti nell’Allegato 7 Dettaglio dei prodotti. Tali prodotti ecologici dovranno comunque rispettare le caratteristiche tecniche richieste per ciascun prodotto ad eccezione della dicitura “colori vari o specifici” ovvero il possesso di caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai requisiti qualitativi identificati nell’Allegato 7 Dettaglio dei prodotti alla colonna “marca/che e modello”.

L'impresa concorrente è altresì obbligata ad allegare in offerta economica sia il "**listino dei prezzi attualmente in vigore**" relativo ad eventuali prodotti non compresi nella fornitura e connessi alla fornitura del lotto e sia il "**listino prezzi in vigore nell'anno antecedente**" a quello di cui sopra. La variazione dei prezzi eventualmente rilevata tra i due listini deve presentare un andamento omogeneo. Ai prezzi indicati nel listino prezzi attualmente in vigore verrà applicato uno sconto % pari alla media ponderata (calcolata sui prodotti in gara) della differenza fra i prezzi di listino e i prezzi offerti in gara. I prodotti verranno inclusi tra quelli acquistabili dalle Amministrazioni nell'ambito della Convenzione.

Le schede tecniche dei prodotti offerti in gara dovranno essere prodotte con le modalità previste nel Disciplinare di gara e saranno oggetto di opportune verifiche atte a definirne la corrispondenza con i prodotti richiesti; le stesse dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (Lotto 1 e 3) e dal legale rappresentante della Cartiera produttrice (Lotto 2 e 4). Le certificazioni possedute, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, andranno dichiarate ed allegate nell'offerta tecnica secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.

2.1 Caratteristiche tecniche del Lotto 1 e Lotto 3 Cancelleria

I prodotti descritti nell'Allegato 7 "Dettaglio prodotti cancelleria Lotto 1 e 3" sono stati selezionati tra quelli di più largo consumo presso le Pubbliche Amministrazioni e le marche ed i modelli sono stati individuati valutando le caratteristiche tecniche di ogni prodotto, reputandoli tali da soddisfare gli standard qualitativi delle Amministrazioni. Per tutti i prodotti per i quali è prevista la scelta tra più variabili si è tenuto conto della maggiore aderenza con prodotti simili già in uso presso le Amministrazioni e della maggiore comparabilità possibile tra modelli di marche diverse del medesimo prodotto, ritenendo quelle individuate sufficientemente equiparabili tra loro.

I concorrenti potranno comunque offrire prodotti non rientranti in quella marca/modello purché equivalenti o di qualità superiore e, in tal caso, dovranno indicare marca e modello del prodotto alternativo che intendono offrire compilando per ciascun lotto a cui intendono partecipare l'Allegato 2 "Scheda prodotto cancelleria" e produrre le relative schede tecniche e campionatura nelle modalità indicate nel Disciplinare.

L'equivalenza o la superiorità del prodotto alternativo offerto rispetto a quanto indicato nell'elenco, deve essere provata dall'impresa concorrente in modo ritenuto soddisfacente dall'Agenzia, con qualsiasi mezzo che l'impresa ritenga appropriato. Il comma 5 dell'art.68 del D.Lgs 163/2006

prevede inoltre al riguardo che “può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto”.

2.2 Caratteristiche tecniche del Lotto 2 e Lotto 4 Carta naturale e riciclata

La carta in risme (naturale formato A4 e A3 gr. 80, riciclata formato A4 e A3 gr. 80) offerta dall'impresa concorrente dovrà corrispondere alle tipologie, alle caratteristiche tecniche ed ai parametri richiesti, come di seguito precisato. I quantitativi stimati per tipologia e modalità di consegna sono riportati nell'Allegato 8 “Dettaglio prodotti carta Lotto 2 e 4”.

La carta in risme offerta dall'impresa concorrente dovrà essere garantita per un sicuro funzionamento con fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo in fronte e retro, inoltre, dovrà essere assolutamente uniforme con un buon taglio e priva di spolvero.

Le marche e le specifiche tecniche della carta in risme offerte saranno individuate dall'impresa concorrente e dovranno corrispondere alle tipologie richieste nel rispetto dei parametri minimi e indispensabili di seguito stabiliti.

L'impresa concorrente dovrà compilare l'Allegato 3 Scheda prodotto Carta per ciascuno Lotto a cui intende partecipare, produrre le relative schede tecniche per ogni tipologia di carta offerta, presentare le relative certificazioni ambientali, se possedute ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico, e presentare la relativa campionatura.

Le schede tecniche di tutta la carta in risme offerta devono essere prodotte con le modalità previste nel disciplinare di gara ed essere firmate dal legale rappresentante della Cartiera produttrice.

La mancanza di una o più delle caratteristiche minime e indispensabili di seguito richieste determina l'esclusione dell'offerta dalla gara.

La carta in risme oggetto della fornitura dovrà essere prodotta da **Cartiera/e certificate ISO 9001:2008 o equivalenti** (tale certificazione non esclude l'indicazione del possesso anche di certificazioni di carattere ambientale quali l'ISO 14001/2004 o equivalenti).

Il rispetto del requisito relativo al **processo di sbiancamento** va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF) . Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto

delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0).

Il rispetto del requisito relativo alle **fibre riciclate** va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (esprese in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione. Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

CARTA NATURALE ECF/TCF – CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA

La carta naturale offerta deve essere di formato UNI DIN A4 e A3.

La carta deve essere a superficie naturale e fabbricata con cellulosa al 100% originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile.

I processi di sbiancamento della cellulosa devono essere effettuati senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta di tipo E.C.F. – *Elemental Chlorine Free*) oppure senza l'utilizzo di cloro (carta di tipo T.C.F. – *Totally Chlorine Free*). A tal fine le imprese concorrenti dovranno dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, che il tipo di sbiancamento impiegato per la carta naturale sia di tipo E.C.F. o T.C.F.

I prodotti offerti per la carta in formato UNI DIN A4 e A3 devono essere identificati attraverso la denominazione commerciale e la marca del prodotto. Le caratteristiche della carta naturale richiesta sono riportate nella scheda tecnica a seguire:

Caratteristica	Valore minimo (toll. minima consentita)	Valore massimo (toll. max consentita)	Metodologia
Grammatura	78 gr/mq	82 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	99 micron	116 micron	UNI EN ISO 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti
Grado di bianco ISO in alternativa	≥ 100%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti
Grado di bianco CIE	≥ 135%	n.a.	ISO 11475 o equivalente

Opacità	≥ 90%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti
---------	-------	------	--

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori ai valori minimi (tolleranza minima consentita) e/o superiori ai valori massimi (tolleranza massima consentita), laddove previsti, riportati nelle predette tabelle.

CARTA RICICLATA – CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA

La carta riciclata offerta deve essere di formato UNI DIN A4 e A3.

La carta offerta deve essere carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di fibre riciclate (tra post e pre consumo) e la percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all'85%.

I prodotti offerti per la carta in formato UNI DIN A4 e A3 devono essere identificati attraverso la denominazione commerciale e la marca del prodotto. Le caratteristiche minime della carta riciclata richiesta sono riportate nella scheda tecnica a seguire:

Caratteristica	Valore minimo (toll. minima consentita)	Valore massimo (toll. max consentita)	Metodologia
Grammatura	78 gr/mq	82 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	96 micron	112 micron	UNI EN ISO 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti
Grado di bianco ISO in alternativa	≥ 69%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti
Grado di bianco CIE	≥ 58%	n.a.	ISO 11475 o equivalente
Opacità	≥ 85%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti

3. CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

Nel corso della fornitura, tutte le confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare esattamente le marche scelte tra quelle indicate in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di confezione. Le marche indicate sulle confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. Il confezionamento dei prodotti dovrà essere regolarmente sigillato, realizzato con l'uso di materie prime non nocive e dovrà possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

In sede di presentazione delle offerte, nel caso dei Lotti 1 e 3 Cancelleria, l'impresa concorrente dovrà indicare nell'Allegato Scheda prodotto la quantità minima di confezione di vendita per ciascun prodotto offerto, in relazione all'unità di misura indicata.

La carta sia naturale sia riciclata in formato UNI DIN A4 e A3 dovrà essere impacchettata in risme da 500 fogli, confezionate in scatole da 5 risme ciascuna.

L'impresa concorrente, al momento della presentazione dell'offerta tecnica, dovrà dichiarare nell'Allegato 3 Scheda prodotto, per ciascun lotto a cui intende partecipare, il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale sia di formato A4 che di formato A3.

Nel corso della fornitura si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi.

4. SERVIZI CONNESSI

I servizi di seguito descritti sono prestati dal fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel costo del prezzo unitario corrisposto dall'Amministrazione contraente:

- Consegna;
- Gestione resi;
- Call center;
- Gestione reclami;
- Trasmissione catalogo/elenco informatizzato dei prodotti;
- Reportistica.

5. SERVIZIO DI CONSEGNA

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del fornitore. Per consegna si intende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano stradale, al magazzino e consegna al piano e qualsiasi attività ad essa strumentale. Il Fornitore pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Il Fornitore si impegna a erogare alle Amministrazioni che ne facciano richiesta nell'Ordinativo e/o nelle singole richieste, il servizio di consegna al piano nel rispetto delle modalità indicate a seguire.

5.1 Lotto 1 e 3 Cancelleria

Tempi di consegna e quantitativi ordinabili.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere richieste di consegna per materiale di cancelleria il cui valore non risulti inferiore ad Euro 200,00 (duecento) per ciascun luogo di consegna indicato di volta in volta dall'Amministrazione. Il Fornitore aggiudicatario è tenuto inoltre a dare esecuzione alle Richieste di Consegna, indifferentemente che si tratti dell'acquisto di prodotti offerti in sede di gara e/o di prodotti presenti nel/i catalogo/i illustrato/i.

La consegna, nelle diverse modalità previste, dovrà avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 9 Schema di Convenzione, e precisamente:

- a) per richiesta di consegna standard di materiale di cancelleria offerto in gara nell'elenco prodotti, nel rispetto del valore minimo ordinabile di € 200, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- b) per richiesta di consegna standard di materiale di cancelleria offerti in gara nell'elenco prodotti, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- c) per richiesta di consegna standard di materiale di cancelleria da catalogo, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- d) per richiesta di consegna urgente di materiale di cancelleria, nel rispetto del valore minimo ordinabile € 200, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

5.2 Lotto 2 e 4 Carta.

Tempi di consegna e quantitativi ordinabili.

Il Fornitore, nel caso della consegna della carta in risme, è tenuto a dare esecuzione alle Richieste di consegna per una quantità minima di 100 risme per i formati A4 naturale e riciclata, e 50 risme per il formato A3. Nel caso della consegna della carta in pallet, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle Richieste di consegna per una quantità minima di un pallet/bancale per ciascun formato.

Nel caso di consegna al piano stradale la stessa dovrà essere effettuata con un automezzo dotato di sponda idraulica. Il pallet/bancale non dovrà essere sballato ma consegnato e posizionato integro. Le Amministrazioni dovranno assicurare l'accessibilità dell'automezzo dotato di sponda idraulica fino al luogo di scarico.

La consegna, nelle diverse modalità previste, dovrà avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 10 Schema di Convenzione, e precisamente:

- a) per richieste di consegna standard di carta espresse in risme (A4 naturale e riciclata, A3 naturale e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- b) per richieste di consegna urgente di carta espresse in risme (A4 naturale e riciclata, A3 naturale e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 4 (quattro) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
- c) per richieste di consegna standard espresse in pallet/bancali (A4 naturale e riciclata, A3 naturale e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
- d) per richieste di consegna urgente espresse in pallet/bancali (A4 naturale e riciclata, A3 naturale e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Si precisa che:

- il fornitore sarà tenuto a dare esecuzione a richieste di consegna contenenti l'indicazione di un quantitativo di carta A4 naturale e A4 riciclata il cui totale sia non inferiore a 100 risme;
- il fornitore sarà tenuto a dare esecuzione a richieste di consegna contenenti l'indicazione di un quantitativo di carta naturale in formato UNI DIN A3 inferiore a 50 risme solo se tale quantitativo è abbinato ad un ordine di carta in formato A4 uguale o superiore a 100 risme.

5.3 Condizioni generali di consegna

Il Fornitore, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna standard, dovrà dare riscontro all'Amministrazione richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sopra indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite *e-mail* i referenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura o nella Richiesta di Consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi sotto indicati:

- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui al successivo paragrafo. Eventuali eccedenze in più, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni, pena applicazione delle penali di cui alla Convenzione .

Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in sede di offerta e descritta nelle relative schede tecniche e quindi giudicata dalla commissione di gara. Il Fornitore dovrà consegnare la merce all'indirizzo chiaramente indicato nella Richiesta di Consegna entro il termine definito per ogni tipologia di consegna prescelta dall'Amministrazione.

Laddove indicato dall'Amministrazione nella relativa Richiesta, la consegna dovrà essere effettuata franco magazzino e dovrà essere effettuata almeno "al piano stradale", intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nella Richiesta di Consegna o in alternativa al piano.

In dettaglio, la fornitura dovrà essere depositata:

- **al magazzino**, intendendo per magazzino un locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei prodotti, purché quest'ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali;
- **al piano**, esclusivamente per le consegne di cancelleria nel rispetto del valore minimo ordinabile di € 200 e di carta in risme, intendendo per piano un punto di deposito dei prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione, anche non raggiungibile tramite montacarichi, e alternativo al magazzino.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto; l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

Il documento di trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare: i) il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura ii) il numero di riferimento della Richiesta di Consegna; iii) la data della richiesta; iv) la data di consegna; v) il luogo di consegna; vi) la codifica dei prodotti

consegnati; vii) tipologia, quantità dei prodotti e modalità di consegna per quanto riguarda la carta (in risme/pallet); vii) la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei prodotti ai fini della verifica dell'utilizzo del veicolo verde, se offerto in sede di gara. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale, marca, caratteristiche del prodotto. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Amministrazione contraente e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Amministrazioni.

5.4 Consegna con “Pallet ecologici”

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l'eventuale risoluzione della stessa, con bancali in possesso della certificazione ambientale FSC o di certificazione equivalente. Ciascuno dei bancali “ecologici” dovrà riportare il marchio posseduto.

Il servizio di consegna con “bancali ecologici” non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

5.5 Imballaggi con cartone riciclato

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, gli imballaggi dovranno essere fatti di cartone composto per il 100% da fibre riciclate.

5.6 Consegna con “Veicoli Verdi”

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, con “veicoli verdi”, per tali intendendosi autoveicoli, come definiti all'art. 54 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., GPL, a metano, elettrici, ibridi. Il servizio di consegna con “veicoli verdi” non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

5.7 Indisponibilità per Rottura di Stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei prodotti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale assenza di scorte presso i magazzini della cartiera), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Agenzia nonché alle Amministrazioni con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ("data di rottura di stock") di cui ai precedenti paragrafi. A seguito di tale comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei **10 giorni lavorativi successivi** alla "data di rottura di stock" dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna:

- non superiore al termine massimo di **20 giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne della carta in risme;
- non superiore al termine massimo di **30 giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne della carta in pallet

anche in caso in cui vengano offerti dal Fornitore in sede di gara tempi di consegna migliorativi, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nei **10 giorni lavorativi** successivi alla "data di rottura di stock", non potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni il servizio di consegna urgente. Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea dei prodotti per rottura di stock non più di una volta per ciascun trimestre, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di Fornitura. Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea dei prodotti per rottura di stock non verranno tenute in considerazione e, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna, verranno applicate le penali per mancato rispetto dei tempi di consegna di cui alla Convenzione.

6. GESTIONE RESI

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per marca, modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di Prodotti) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto l'Amministrazione

invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovranno essere effettuati senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni solari, pena applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

Inoltre se entro **15 giorni lavorativi** decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

7. SERVIZIO DI CALL CENTER

Alla data di attivazione di ogni Convenzione, ciascun Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di *Call Center*, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del *Call Center* dovranno essere indicati all'Agenzia Intercent-ER nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione stessa.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, ad eccezione del sabato, domeniche e festività nazionali e locali, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto,.

Durante queste fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, ivi inclusi i giorni non lavorativi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del Call Center (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo). I numeri di telefono e di fax dovranno essere "numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) o in alternativa numeri di rete fissa nazionale.

Il *Call Center* permetterà alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione e invio dell'Ordinativo di Fornitura e delle Richieste di Consegna;
- richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- inoltrare i reclami.

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.

8. GESTIONE DEI RECLAMI

Le Amministrazioni potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare al Fornitore e per conoscenza all'Agenzia, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione del reclamo, le "disfunzioni" di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso"), pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione per mancata

eliminazione della singola disfunzione, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Inoltre, il Fornitore è tenuto ad inviare ciascuna comunicazione di contestazione trasmessa dall'Amministrazione e la relativa risposta risolutiva dell'addebito, indicando espressamente la data in cui è stato risolto il reclamo, entro **20 giorni** dall'avvenuta risoluzione.

Con riferimento alla tabella "Tipologia di reclamo", qualora il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 reclami relativi ad una o più tipologie di reclamo, ovvero uguale o superiore a n. 3 reclami della medesima tipologia di reclamo, l'Agenzia applicherà le penali stabilite nella Convenzione.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara
B	Mancata rispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Call Center
E	Disservizio del Responsabile della Fornitura
F	Altra tipologia di reclamo

9. TRASMISSIONE CATALOGO/ELENCO INFORMATIZZATO DEI PRODOTTI

Ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Agenzia, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:

- Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e il relativo prezzo;
- Listino prezzi informatizzato di tutti i prodotti (definibili come materiale di cancelleria) commercializzati e/o prodotti dal Fornitore aggiudicatario relativo al Catalogo presentato in sede di offerta;
- Catalogo/i illustrato/i realizzato/i in formato cartaceo e/o on-line di tutti i prodotti (definibili come materiale di cancelleria) commercializzato e/o prodotto dal Fornitore Aggiudicatario presentato in sede di offerta;
- Schede tecniche necessariamente su supporto informatico di tutti i prodotti offerti;
- Segnalazione del numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call center.

10. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo di dati aggregati e riassuntivi dell’attività contrattuale, su base trimestrale entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, pena l’applicazione di penale.

Il report dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni per ciascun Lotto di riferimento:

- note di sintesi di ciascun Ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna e degli importi, per ogni singolo prodotto e complessivamente;
- note di sintesi di ciascuna richiesta di consegna (con riferimento al numero del relativo Ordinativo di Fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli importi relativi, per ogni singolo prodotto e complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi rimanenti a valere sul relativo Ordinativo di Fornitura, per ogni singolo prodotto e complessivamente.

11. EVOLUZIONE TECNICA, FUORI PRODUZIONE E/O CASI DI DIFFICILE

REPERIBILITA

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi.

Qualora il Fornitore aggiudicatario, nel corso della durata della Convenzione, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara e/o compresi nel catalogo illustrato si trovi ad essere fuori produzione e/o di difficile reperibilità, il Fornitore stesso dovrà darne comunicazione all’Agenzia Intercent-ER, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. Il Fornitore dovrà contestualmente:

- indicare, quale tipologia di prodotto/i avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
- fornire le schede tecniche debitamente sottoscritte del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione;

- (laddove offerte in sede di gara) fornire le copie debitamente sottoscritte della certificazione FSC e/o PEFC e/o Blau Engel e/o Ecolabel e/o Nordic Swan e/o di certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, possedute dal prodotto/i offerto/i in sostituzione.

L'Agenzia Intercent-ER procederà, quindi, alla verifica delle schede tecniche ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Agenzia intercent-ER. avrà facoltà di risoluzione della Convenzione, come previsto nella stessa. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

12. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati all'Agenzia nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il **Responsabile della Fornitura** dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Agenzia e all'Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

E' fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi.

13. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Agenzia intercent-ER anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelle offerte

dal Fornitore in sede di gara, e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore. Tali verifiche verranno effettuate a campione, prelevando in contraddittorio con il Fornitore – o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei Prodotti - al momento della consegna, un campione degli stessi. La verifica si intende superata solo se i prodotti consegnati non presentino difformità con i requisiti minimi e caratteristiche tecniche richieste e presentate in sede di gara. Al termine delle verifiche verrà redatto un apposito “Verbale di controllo della fornitura”.

La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli richiesti impegna il Fornitore alla sostituzione dei prodotti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena le penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

14. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI

L’Agenzia, anche tramite terzi da essa incaricati, e le Amministrazioni contraenti si riservano di verificare nel corso della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura il rispetto dei livelli dei servizi connessi, indicati nel presente Capitolato Tecnico e nella Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti. Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione laddove previste, nonché l’eventuale risoluzione della stessa, nei casi ivi previsti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di controllo dei servizi”.

14.1 Verifiche sull’utilizzo dei “Pallet ecologici”

Relativamente alle verifiche eseguite sull’utilizzo dei “Pallet ecologici”, laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara, nel corso delle suddette verifiche potrà essere verificata l’evidenza nel pallet del marchio del certificato ambientale posseduto. La verifica si intende positivamente superata se il servizio viene effettuato nel rispetto di quanto richiesto, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sull'utilizzo dei "Pallet ecologici", le Amministrazioni possono risolvere il proprio Ordinativo di Fornitura.

14.2 Verifiche sull'utilizzo dei "Veicoli Verdi"

Relativamente alle verifiche eseguite sull'utilizzo di "veicoli verdi", laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara, nel corso delle suddette verifiche potrà essere richiesta al Fornitore una copia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti. La verifica si intende positivamente superata se il veicolo con il quale viene effettuata la consegna dei prodotti risponde alla definizione di "veicolo verde", pena, in caso di esito negativo, l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sull'utilizzo dei "veicoli verdi", le Amministrazioni possono risolvere il proprio Ordinativo di Fornitura.

15. PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

Materiale di Cancelleria

Eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate solo in caso di eventuale rinnovo della Convenzione e saranno valutate in contraddittorio tra la Regione ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà pertanto di norma ad un istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. 163/2006. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al sopracitato art. 7 del D.Lgs. 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e/o impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

Materiale di Carta

Il fornitore dovrà offrire un prezzo unitario per risma (IVA esclusa) relativo a ciascuna delle tipologie di prodotto e alle modalità di consegna previste (in risme, in pallet/bancali).

A	B
Tipologia di Carta/ Prodotti	Modalità di Consegna
Carta naturale formato A4	Consegna in risme (min100)
Carta naturale formato A4	Consegna in pallet/bancali (1 e multipli)
Carta naturale formato A3	Consegna in risme (min50)
Carta naturale formato A3	Consegna in pallet/bancali (1 e multipli)
Carta riciclata formato A4	Consegna in risme (min100)
Carta riciclata formato A4	Consegna in pallet/bancali (1 e multipli)
Carta riciclata formato A3	Consegna in risme (min100)
Carta riciclata formato A3	Consegna in pallet/bancali (1 e multipli)

I prezzi offerti potranno essere aggiornati per tutta la durata della Convenzione con cadenza trimestrale, a partire dal terzo trimestre successivo alla data di stipula della convenzione stessa.

Al fine di consentire il riallineamento dei prezzi, sulla base dell'indice medio dei prezzi all'ingrosso per risme di carta di formato UNI A4 (di tipo "B" e di tipo "riciclato"), rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano, il Fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro i 15 giorni precedenti l'entrata in vigore della possibile variazione dei prezzi, la variazione avvenuta dei suddetti indici. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa. L'Agenzia, previa l'effettuazione delle verifiche ritenute necessarie, provvederà a darne immediata comunicazione sul sito web nella sezione apposita.

In particolare la formula da applicare per aggiornare i prezzi sia della carta naturale che di quella riciclata, allo scadere dei trimestri successivi è la seguente:

$$P_{t+1} = P_t + P_t * \Delta (\%)$$

ove

P_{t+1} è il nuovo prezzo aggiornato

P_t è il prezzo in vigore

$$\Delta (\%) = (\bar{A}_{t+1} - \bar{A}_t) / \bar{A}_t$$

ove con

\bar{A}_t si intende l'indice medio dei prezzi al tempo t (inteso come media del valore minimo e massimo).

\bar{A}_{t+1} si intende l'indice medio dei prezzi al tempo t+1 (inteso come media del valore minimo e massimo).

N. Proposta: PDTD-2012-194 del 20/03/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Adesione alla convenzione "Carta in risme 3" stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER con Altercoop coop. soc. di Bologna

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 21/03/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
